

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA  
SESTA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

FINA SERGIO - Presidente

PERERA PAOLO - Relatore

FELTRIN MARIO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2364/2015

spedito il 22/12/2015

- avverso la sentenza n. 310/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TREVISO

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

proposto dall'appellante:

S.G.

VIA F. S. 13/3 31014 C. U. T.

difeso da:

MODOLO ADRIANO

VIA GORIZIA, 2 33170 PORDENONE PN

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.REG. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.COM. 2005

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2005

Svolgimento del processo

La vertenza perviene all'esame della Commissione Tributaria Regionale a seguito appello promosso dal contribuente sig. S.G. - promotore finanziario residente a C. U. (T.) avverso la sentenza n. 310/05/15 della Commissione Tributaria provinciale di Treviso che aveva respinto il ricorso dallo stesso presentato contro l'avviso d'accertamento notificatogli per l'anno 2005 ai fini IRPEF ed IRAP.

Venivano contestate al contribuente per gli anni di imposta 2005 - 2006 - 2007 violazioni ai fini delle imposte dirette consistenti nell'omessa dichiarazione dei redditi di fonte estera sulla base di un documento denominato "fiche" ottenuto dall'amministrazione fiscale francese attraverso i canali della collaborazione informativa internazionale in cui veniva

evidenziata una posizione patrimoniale detenuta presso la banca H. di G. (S.) denominata "C. 65" dal sig. S. che ne risultava titolare (Account Holder).

Contestata la detenzione da parte del contribuente di investimenti esteri non indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi veniva notificato l'avviso d'accertamento per l'anno in contestazione con cui veniva determinato il maggior reddito con relative imposte, interessi e sanzioni, ai sensi dell'art. 12 c. 2 del D.L. n. 78 del 2009 in base al quale gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in paesi a fiscalità privilegiata in violazione agli obblighi di dichiarazione, si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, salva prova contraria del contribuente ed ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 che prevede che sulle somme di denaro costituite all'estero maturino interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

La Commissione Tributaria provinciale respingeva il ricorso proposto dall'appellante condannandolo alle spese del giudizio evidenziando che le dichiarazioni della banca H. prodotte in giudizio dallo stesso risultano ambigue e prive di rilevanza probatoria e comunque insufficienti per superare le conclusioni e presunzioni dell'Ufficio; che la produzione di un estratto della lista F. relativa alla fiche denominata "C. 65" costituisce elemento sufficiente per sostenere la pretesa impositiva non essendo tenuto l'Ufficio ad esibire ulteriori elementi di riscontro alle risultanze della fiche.

Respingevano l'eccezione di illegittimità dell'avviso d'accertamento in quanto fondato su dati e notizie acquisiti illegittimamente e l'eccezione di irretroattività delle disposizioni di cui all'art. 12 c. 2 e 2 bis del D.L. n. 78 del 2009 in quanto dette disposizioni risultano di carattere procedurale e non sostanziale e quindi suscettibili di applicazione anche per il passato.

In relazione alla fruttuosità dei depositi ed alla rilevanza dei rilievi anche ai fini IRAP ed IVA confermavano la consenzionalità al maggior reddito accertato per il fatto che la loro applicazione risulta coerente con le norme di riferimento.

Con l'appello il contribuente eccepisce l'erroneità e l'illegittimità della prima decisione laddove esclude rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dalla banca H. ritenute inammissibili nel processo tributario e valutate ambigue ed insufficienti per superare l'assunto dell'Ufficio.

Evidenzia che la banca ha rilasciato due dichiarazioni datate 30.4.2014 e 10.12.2014 dalle quali risulta che il sig. S. aveva la titolarità del solo conto corrente (...) con giacenze riconducibili a valori minimi pari a 3.000 dollari, somma per la quale non sussisteva alcun obbligo di compilazione del modulo RW; l'Ufficio, su basi esclusivamente presuntive ha invece ritenuto che anche gli altri 3 conti correnti relativi alla fiche "C. 65" fossero riconducibili al S. attribuendo allo stesso l'intero importo dei saldi mensili indicati.

Contesta quanto sostenuto dai primi Giudici che le dichiarazioni rilasciate dalla banca non hanno rilevanza probatoria dato che sono assimilabili a dichiarazioni testimoniali essendo ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che può ritenersi ammissibile la produzione nel processo tributario di dichiarazioni di terzi con valore probatorio di elementi indiziari.

Ritiene del tutto inconferente il tentativo di sminuire l'attendibilità sostenendo che l'interessato aveva inizialmente dichiarato ai verbalizzanti di non avere disponibilità all'estero intendendo il sig. S. confermare che non aveva disponibilità tali da comportare obblighi dichiarativi.

Ad avviso di parte appellante il contenuto delle dichiarazioni rilasciate dalla banca è chiaro ed inequivocabile nell'attribuire al contribuente la titolarità di un solo conto corrente.

Le così dette fiche della Lista F., tra cui rientra pure quella denominata "C. 65" non sono conti correnti, ma meri raggruppamenti al cui interno vi possono essere uno o più conti correnti e le dichiarazioni rilasciate dalla banca confermano che l'appellante era unico titolare ed avente diritto economico sul solo conto corrente (...).

Eccepisce ulteriormente l'erroneità della sentenza impugnata laddove assume che la così detta lista F. costituirebbe elemento probatorio ex sé sufficiente al fine di sostenere la pretesa impositiva e sanzionatoria.

La presunzione legale sancita dall'art. 12 c. 2 del D.L. n. 78 del 2009 riguarda esclusivamente la costituzione di attività estere mediante redditi sottratti a tassazione e non ha nel modo più assoluto come oggetto il possesso da parte del contribuente di attività estere in paesi "black list" ed affinché possa trovare applicazione la detta presunzione occorre che l'Ufficio fornisca adeguata prova del possesso di attività estere detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, prova che nel caso di specie non è stata fornita.

Riporta varia giurisprudenza che conferma che l'intestazione della fiche ad un contribuente non è elemento probatorio di per sé sufficiente per sostenere la pretesa, ma è solo un elemento indiziario che deve trovare riscontro in altri elementi.

Ribadisce l'incompletezza dei dati a disposizione dell'Ufficio per quanto riguarda la posizione "C. 65" evidenziando come l'impianto accusatorio nei confronti del sig. S. sia fondato non solo su un'erronea riferibilità soggettiva di conti correnti, ma anche su dati che risultano inattendibili ed incompleti.

Eccepisce l'erroneità della sentenza impugnata laddove assume l'utilizzabilità ai fini dell'accertamento della così detta Lista F., ancorchè costituente dati e notizie acquisite illegittimamente in quanto le violazioni poste in essere dalla sottrazione di dati commesse da H.F. risultano particolarmente gravi perché si pongono in contrasto con i valori fondamentali riconosciuti.

Eccepisce la totale assenza di motivazione della prima decisione relativamente all'eccezione di inutilizzabilità dei dati raccolti per violazione delle norme convenzionali.

L'assoluta illegittimità della trasmissione della lista F. dall'amministrazione francese a quella italiana è costituita dalla violazione dell'art. 27 della **Convenzione** contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia che prevede che le disposizioni sulla cooperazione informativa internazionale non possano essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato l'obbligo di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella di un altro Stato.

Gli stati possono conseguentemente scambiarsi solo le informazioni legittimamente acquisibili sulla base della normativa interna.

Avendo la Corte di Cassazione di Parigi con sentenza del 31.1.2012 sancito l'inutilizzabilità delle prove basate sulla lista F. in quanto contrastanti con la normativa francese in materia di equo processo ne consegue che i dati contenuti nella lista non sono stati acquisiti in conformità alla normativa francese e pertanto non costituiscono né possono costituire dati legittimamente trasmissibili.

Ripropone l'eccezione di illegittimità dell'avviso d'accertamento perché fondato su illegittima applicazione retroattiva della presunzione di cui all'art. 12 c. 2 del D.L. n. 78 del 2009 per intervenuta decadenza dell'azione accertatrice con riguardo alle annualità di imposte accertate non potendosi applicare retroattivamente il raddoppio dei termini previsto dal comma 2 bis del predetto art. 12.

Ripropone quanto dedotto in prime cure in relazione all'asserita fruttuosità delle somme costituite all'estero, avverso la loro pretesa rilevanza ai fini IVA ed IRAP nonché in relazione alla sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma a cui si riferirebbero le supposte violazioni.

Conclude in via pregiudiziale perché venga dichiarata l'illegittimità dell'avviso impugnato, in via subordinata perché venga dichiarata l'illegittimità dell'avviso impugnato per l'infondatezza dello stesso attesa la totale carenza di prova, l'illegittimità dello stesso in quanto fondato su dati e notizie acquisiti illegittimamente, e per irretroattività dell'art. 12 c. 2 del D.L. n. 78 del 2009 nonché per intervenuta decadenza dell'azione accertatrice in relazione all'anno d'imposta 2005, in via ulteriormente subordinata, perché vengano ridotte le pretese alla luce della peculiarità del caso con declaratoria di illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Con vittoria di spese di lite.

Con le controdeduzioni depositate l'Ufficio contesta i motivi ex adverso ribadendo il corretto ragionamento dei primi Giudici per quanto concerne le dichiarazioni rilasciate dalla banca ed il fatto che il conto "C. 65" comprensivo di tutti 4 gli iban allo stesso collegati risulta individualmente ed esclusivamente riconducibile all'appellante in qualità di "Account Holder" cioè titolare nella fiche (o scheda cliente) in cui compaiono il numero telefonico del sig. S. l'indirizzo di residenza e l'indicazione della sig.ra Z.K., sua moglie, quale mandataria (attorney) del conto.

In merito alle varie doglianze espresse sulla lista F. ribadisce che i documenti posti alla base dell'accertamento sono stati legittimamente trasmessi all'Amministrazione finanziaria italiana da quella francese in forza di quanto previsto nella direttiva n. 77/779/CE del 19.12.1977, che non sussistono preclusioni alla loro utilizzabilità e che come tali assurgono a rango di prova nel processo tributario.

Ribadisce l'accertabilità dalle violazioni per essere le annualità contestate ancora accertabili alla data di entrata in vigore del D.L. n. 73 del 2009 e la correttezza della prima decisione in merito alla presunzione di fruttuosità delle somme costituite all'estero e di ritenere le attività di natura finanziaria detenute all'estero rilevanti anche ai fini IRAP ed IVA. Sottolinea la legittimità delle sanzioni irrogate per violazione dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Chiede conseguentemente il rigetto dell'appello

con vittoria di spese di lite.

#### Motivi della decisione

La Commissione Tributaria Regionale osserva

che la documentazione posta a base dell'accertamento risulta legittimamente trasmessa all'Amministrazione finanziaria italiana da quella francese e che non sussistono preclusioni per l'utilizzabilità della stessa (da ritenersi prova nel processo tributario).

I documenti trasmessi confermano la riconducibilità del conto "C. 65" acceso presso la banca H., comprensivo dei quattro IBAN allo stesso collegati, al sig. S. che ha tra l'altro riconosciuto che il recapito telefonico indicato nella fiche era il suo recapito telefonico, di essere stato residente all'indirizzo indicato e soprattutto che sua moglie sig.ra Z.K. risultava essere mandataria del conto "C. 65" con ciò dimostrando la riferibilità dei 4 conti alla stessa persona fisica.

Non è d'altronde sostenibile che tre degli IBAN siano stati attribuiti al contribuente a sua insaputa in quanto il conto "C. 65" risulta a lui riconducibile in qualità di Account Holder ossia "titolare".

Correttamente la prima Commissione ha valutato ambigue le attestazioni rilasciate dalla banca H., che pur ammissibili, non risultano idonee a scalfire l'accertamento né l'appellante ha in alcun modo fornito valide giustificazioni per ritenere una diversa riconducibilità degli IBAN in discussione.

In merito all'utilizzabilità delle informazioni contenute nella lista F., le ordinanze della Corte di Cassazione n. 8605 del 28 aprile 2015 e n. 9760 del 13 maggio 2015 hanno confermato l'utilizzabilità ai fini fiscali dei dati contenuti nella lista.

Risulta pacifica l'applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 12 comma 2 del D.L. n. 78 del 2009 risultando l'annualità contestata ancora accertabile alla data di entrata in vigore della legge.

Corrette risultano le valutazioni effettuate dall'Ufficio ai fini IRAP ed IVA e legittime e corrette le sanzioni irrogate non sussistendo condizioni di incertezza sulla portata della norma.

Legittima la presunzione di fruttuosità delle somme costituite all'estero ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 che prevede che sulle somme di denaro costituite all'estero maturino interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

Per quanto evidenziato deve essere rigettato l'appello del contribuente e confermata la decisione di prime cure.

Le spese di lite da addebitarsi a parte soccombente vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente decidendo

rigetta l'appello e conferma la decisione pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di Treviso.

Pone a carico di parte appellante le spese per il grado di giudizio che liquida in Euro 6.000,00 ai sensi del decreto 20 luglio 2012 n. 140 e successive modifiche di cui Euro 1.500,00 per la fase di studio, Euro 2.000,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.500,00 per la fase decisoria oltre spese ed oneri se dovuti.

Venezia-Mestre, il 14 febbraio 2017.